

CRITERI GENERALI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

PLESSO DI VILLA SANTA MARIA

Alla Scuola Primaria	Alla Scuola Secondaria di 1° grado
in sede di scrutinio finale presieduto dal DS	
in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10)	
i docenti della classe	i docenti del consiglio di classe
possono non ammettere l'alunno alla classe successiva	
all'unanimità	a maggioranza
<u>solo</u> in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione	<u>solo</u> con adeguata motivazione
tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti in data 1 dicembre 2017	

Sulla base della normativa vigente,

- Visto art.11 comma 1.- 6 dlgs 62/2017: *La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10 del presente decreto;*
- Visto art.14 comma 1. lettera c) Legge 104/92: *"a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del I ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio docenti, sentiti gli specialisti di cui all'art.4, secondo comma, lettera l) del decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n°416 su proposta del consiglio di classe o interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi;*
- Visto che per gli alunni che seguono un PEI differenziato la ripetenza non ha senso, dal momento che il PEI differenziato non deve raggiungere gli obiettivi dei programmi statali, ma quelli specifici fissati per quel determinato alunno;

il Collegio dei docenti

individua ed assume in sede di scrutini finali i seguenti **criteri generali** per l'ammissione o meno alla classe successiva e all'esame di Stato:

in caso di

- diffuse insufficienze gravi e non gravi o numerose insufficienze non gravi nelle conoscenze, abilità e competenze necessarie per affrontare la classe successiva in modo proficuo, nonostante l'introduzione di facilitatori, la rimozione di ostacoli e la ridefinizione dell'ambiente di apprendimento;
- mancata progressione dell'allievo in ordine a conoscenze e capacità, con mantenimento delle lacune evidenziate nella fase di partenza o durante l'anno scolastico, pur in presenza di attività di recupero;

si individuano le seguenti situazioni per le quali **si ritiene opportuna**

L'AMMISSIONE	LA NON AMMISSIONE:
<ul style="list-style-type: none">- allievi in gravi situazioni di disabilità, tali da far ritenere gli aspetti educativo-relazionali prioritari rispetto agli aspetti didattici;- allievi che non hanno completamente raggiunto gli obiettivi prefissati nel PEI per condizioni di partenza particolarmente svantaggiate, ma che hanno comunque registrato un progresso tale da prevedere la possibilità di un recupero soddisfacente nell'anno successivo.	<ul style="list-style-type: none">- Parere favorevole e motivato da parte degli dell'Equipe specializzata del Centro Neuropsichiatrico di Villa Santa Maria;- Mancata progressione dell'allievo in ordine a conoscenze e capacità, con mantenimento delle lacune evidenziate nella fase di partenza o durante l'anno scolastico, pur in presenza di attività di recupero formalizzate nei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104;- Condivisione e parere favorevole da parte dei genitori o di chi esercita la patria potestà sul minore <p>N.B. La <u>NON</u> ammissione potrà essere determinata <u>SOLO</u> dalla presenza di <u>TUTTI</u> i criteri sopra elencati.</p>

CRITERI DI DEROGA

L'anno scolastico è valido se l'alunno frequenta almeno 3 /4 delle ore previste dall'orario. In capo alle deroghe per assenze che superino il monte ore necessario alla validazione, il Collegio dei docenti definisce i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga, e demanda ai Consigli di classe verificare il superamento del limite delle assenze, l'applicabilità motivata e verbalizzata dell'eventuale deroga, e soprattutto la valutabilità dell'alunno per le discipline curricolari. Gli ambiti di deroga sono i seguenti:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- terapie e/o cure programmate
- partecipazione ad attività agonistiche o sportive certificate
- adesione a confessioni religiose riconosciute dalle leggi
- alunni stranieri inseriti in classe ad anno scolastico iniziato o che tornano al paese d'origine per motivi burocratici
- alunni con situazione di disagio familiare o personale nota e/o accertata.

Nella riunione di maggio del Collegio dei Docenti (ultima prima degli scrutini) si prevede un'ulteriore, eventuale integrazione, per decidere su situazioni particolari che fossero venute a determinarsi e non rientranti nei criteri generali sopra indicati.

La Valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal Consiglio di Classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare di particolare gravità.

CRITERI DI VALUTAZIONE DI VILLA SANTA MARIA

Dei tre aspetti del processo di valutazione (iniziale o diagnostica, formativa, sommativa) nella scuola a didattica speciale, quello iniziale o diagnostico è il fondamentale.

I primi mesi dell'anno scolastico sono infatti dedicati all'osservazione degli alunni, specialmente quelli di nuovo ingresso, per accogliere ciascuno nella sua complessità tenendo conto dell'aspetto relazionale, psicomotorio, comportamentale, cognitivo e del livello di autonomia personale.

E' proprio da questa prima valutazione, registrata utilizzando lo strumento che ciascun team ritiene più funzionale, che, unitamente allo studio della documentazione diagnostica, scaturiscono un PDF e un PEI rispondenti alla realtà dell'alunno e al suo percorso di crescita.

La valutazione formativa è il processo che affianca ciascuna attività didattica ed educativa proposta agli alunni.

Infatti l'attenzione è rivolta al percorso che l'alunno attiva nello svolgimento del compito proposto, per coglierne gli aspetti in evoluzione e rinforzarli positivamente o, viceversa, tendere a ridurre gli aspetti inadeguati.

Le verifiche vengono effettuate in itinere mediante osservazioni sistematiche e, quando possibile, con schede appositamente predisposte.

Gli esiti delle verifiche vengono riportati sul registro di classe.

La valutazione avviene sulla base dei criteri riportati a seguito.